



COMUNE DI FOGGIA

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI FOGGIA

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

- Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 75 del 16.06.2022;I
- In esecuzione della D.D. n..... del.....

RENDE NOTO

che il Comune di Foggia ha disposto l'istituzione di un albo di avvocati patrocinatori esterni all'Ente per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio.

Il presente avviso non è finalizzato all'affidamento di un servizio di consulenza legale ex D.Lgs. n. 50/2016, ma esclusivamente alla formazione di un elenco di avvocati che manifestino il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su istanza del professionista interessato.

1 - REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco i liberi professionisti, singolo o associati, che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni infra riferite:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse nei confronti del Comune di Foggia, sia attualmente pendenti che definite negli ultimi 2 anni sia in forma di singolo professionista che di professionista associato in studi legali;
- assenza di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di Avvocato in nome e per conto del Comune di Foggia in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse:

- Sezione A- **CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** (magistrature Amministrative compreso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche – T.S.A.P.);
- Sezione B- **CONTENZIOSO CIVILE**;
- Sezione C- **CONTENZIOSO DEL LAVORO**;
- Sezione D – **CONTENZIOSO PENALE**;
- Sezione E - **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**;
- Sezione F – **DOMICILIAZIONI**.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun componente.

2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1), deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso e di quelle inerenti detto Albo in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento dell'avvocatura comunale.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - curriculum vitae e professionale del richiedente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il Comune di Foggia si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale cancellazione dall'elenco.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:

- consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Foggia, Corso Giuseppe Garibaldi 58, 1° piano;
- mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.generale@cert.comune.foggia.it.

La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo. Nel caso di utilizzo di casella PEC di terze persone la domanda dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritta digitalmente dal professionista richiedente.

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) del richiedente o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Comune di Foggia.

La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati. In tal caso i documenti dovranno essere trasmessi accompagnati dalla scansione di un valido documento di identità in corso di validità.

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Foggia non verranno prese in considerazione ed andranno inoltrate, nuovamente, alla pec del protocollo generale.

Inoltre, qualora la domanda di partecipazione sia inviata tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà riportare il seguente oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo Comunale degli Avvocati patrocinatori del Comune di Foggia".

In sede di prima formazione dell'elenco il termine per l'invio delle domande di iscrizione è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio on line dell'Ente.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.

3 - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Avvocatura Comunale e resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva del professionista.

L'Albo sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà aggiornato due volte l'anno rispettivamente al 31 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno i professionisti già iscritti potranno far pervenire istanze di aggiornamento fornendo la dimostrazione di eventuali ulteriori requisiti acquisiti che diano diritto a modifiche dell'attuale iscrizione.

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO

Gli incarichi agli iscritti all'Albo degli avvocati patrocinatori dell'Ente saranno conferiti con mandato del legale rappresentante del Comune di Foggia, previa determinazione del Dirigente dell'Avvocatura circa la necessità dell'incarico esterno e la proposta del legale cui affidare lo stesso, avendo acquisito preventivamente l'offerta economica proposta dal professionista e verificata la disponibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione.

La scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum e dell'offerta economica, attingendo dall'Albo almeno tre nominativi, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. specializzazioni ed esperienze;
- b. foro di competenza della causa di affidare;
- c. casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o comunque questioni a questo connesse;
- d. rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- e. assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

Si procederà alla pubblicazione degli incarichi conferiti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente, nei termini e modi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Comune di Foggia si riserva di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.

E' disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto di interessi con l'Ente sia in forma di singolo professionista che professionista associato in studi legali;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento UE n. 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati sul sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi a Servizio Legale – Comune di Foggia pec: legale@cert.comune.foggia.it;

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line ed anche sul sito internet dell'Ente in modo permanente nell'apposita sezione "*Bandi di gara e contratti*" di "*Amministrazione trasparente*".

L'inserimento nell'Albo non comporterà per il Comune alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

Il Dirigente
dott.ssa Maria Concetta Valentino

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI FOGGIA

Al Comune di Foggia
Servizio Legale
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

Il/la sottoscritto/a Avv. _____
con cittadinanza italiana¹, nato/a _____ (Prov. _____) il
_____ residente in via/piazza _____ n. _____
cap. _____ Città _____ Prov. _____ con studio professionale in
via/piazza _____ n. _____ cap. _____ città
_____ Telefono n. _____ cell.
_____ fax n. _____ e-mail
_____ pec _____

CHIEDE

l'iscrizione all'Albo degli avvocati patrocinatori del Comune di Foggia e, nello specifico, nelle sezioni di seguito evidenziate, in relazione alla professionalità' e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum:

- Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (magistrature Amministrative: compreso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche -T.S.A.P.)
- Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO
- Sezione D – CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Sezione F – DOMICILIAZIONI

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- codice fiscale _____ e n. partita iva _____;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _____ con iscrizione dal _____ (indicare eventuali variazioni) _____
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P.A.;
- di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori dal _____;

¹ E' possibile l'iscrizione ai cittadini dell'Unione Europea nel caso di equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

- non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Foggia, sia attualmente che definite negli ultimi 2 anni, sia come singolo professionista che come professionista associato in studi legali;
- di non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Foggia o in conflitto con gli interessi del Comune di Foggia, per la durata del rapporto instaurato con la presente eventuale iscrizione, sia in forma di singolo professionista che professionista associato in studi legali;
- di non avere conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di Avvocato in nome e per conto del Comune di Foggia in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- di essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale di cui si allega copia;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

Si allega la seguente documentazione:

- ✓ Curriculum vitae e professionale autocertificato comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione, datato e sottoscritto;
- ✓ Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____



COMUNE DI FOGGIA

DISCIPLINARE AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE A PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare regola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 Albo dei Legali esterni

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A- Contenzioso amministrativo (magistrature Amministrative: compreso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche – T.S.A.P.)
- Sezione B- Contenzioso civile;
- Sezione C- Contenzioso del lavoro;
- Sezione D – Contenzioso penale;
- Sezione E – Contenzioso tributario
- Sezione F – Domiciliazioni.

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista a seguito della pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Avvocatura, di un Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Albo sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà aggiornato due volte l'anno rispettivamente al 31 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno i professionisti già iscritti potranno far pervenire istanze di aggiornamento fornendo la dimostrazione di eventuali ulteriori requisiti acquisiti che diano diritto a modifiche dell'attuale iscrizione.

L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Avvocatura Comunale e resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva del professionista.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono iscritti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione all'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali, a titolo esemplificativo, quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- f) non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Foggia, sia attualmente pendenti che chiuse negli ultimi 2 anni; (sia in forma di singolo professionista che professionista associato in studi legali);
- g) assenza di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di Avvocato in nome e per conto del Comune di Foggia in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

Art. 4 Iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo, su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati;
- b. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- c. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- d. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P. A.;
- e. non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f. n. codice fiscale e n. partita IVA;
- g. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- h. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Foggia o in conflitto con gli interessi del Comune di Foggia, per la durata del rapporto instaurato (sia in forma di singolo professionista che di professionista associato in studi legali);

- i. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - j. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - k. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. L'iscrizione resta subordinata alla regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune di Foggia si riserva inoltre di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Art. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

1. L'incarico è conferito con mandato del legale rappresentante dell'Ente, previa determinazione del dirigente dell'Avvocatura circa la necessità dell'incarico esterno e la proposta del legale cui affidare l'incarico.
2. La scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum e dell'offerta economica, attingendo dall'Albo almeno tre nominativi, nel rispetto dei seguenti principi:
 - specializzazioni ed esperienze;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (ad es. gravame) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o comunque questioni a questo connesse;
 - rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
3. Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione trasparente" del Comune.
4. E' sempre obbligo del Dirigente dell'Avvocatura comunale, prima di affidare l'incarico, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista e verificare la disponibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione dell'incarico da parte del professionista proponente.
5. Espletata la procedura, il Dirigente dell'Avvocatura procederà con propria determinazione a individuare il professionista designato da proporre al legale rappresentante per il conferimento del mandato alle liti.
6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso, sia come singolo professionista che come professionista associato in studi legali, incarichi contro il Comune di Foggia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune medesimo, o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o che abbiano un contenzioso in proprio con il Comune.
7. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6 Contratto

1. All'atto di conferimento del mandato, il professionista riceverà lettera di incarico con indicazione del presente contenuto in relazione alle attività da svolgersi senza ulteriori oneri per l'Ente:
 - l'indicazione del valore della causa;
 - il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e

comunque con riferimento ai minimi tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM 55/2014 e ss e mm;

- l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva ai fini della liquidazione del compenso, specificando le voci di tariffa professionale applicate;

- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto di assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti di controparte e dei provvedimenti giudiziari;

- l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

2. È fatto salvo il dovere dei singoli Servizi comunali competenti di fornire al professionista tutte le informazioni per la difesa in giudizio dell'Ente.

Art. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali

Il corrispettivo al professionista esterno sarà determinato ai sensi dell'art. 2233 c.c., dei parametri tariffari minimi sulla base delle tabelle forensi allegata al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.M. n. 37/2018.

L'onorario da liquidare al professionista dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto a e alle caratteristiche della prestazione legale, e comunque nel rispetto dei parametri vigenti.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per la fase stragiudiziale, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Nel caso in cui le spese di soccombenza liquidate in favore dell'Ente siano d'importo superiore al compenso concordato per la difesa del Comune, al legale incaricato verrà riconosciuto la differenza liquidata, autorizzando lo stesso a procedere nei modi di legge per il recupero delle somme stesse.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale provvederà al perfezionamento della determinazione di incarico legale con contestuale impegno di spesa del compenso pattuito (omnicomprensivo) previa verifica della relativa copertura finanziaria, compenso che verrà liquidato a conclusione del giudizio. Unicamente per i giudizi incardinati innanzi al TAR con sospensiva, parte del compenso concordato ed indicato nell'atto determinativo verrà liquidato a conclusione della fase cautelare; il saldo avverrà a conclusione della fase di merito.

Art. 8 Registro degli incarichi

1. Il Responsabile dell'Avvocatura provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta ed aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale saranno indicati i seguenti dati:

- generalità del professionista;
- oggetto sintetico dell'incarico;
- estremi dell'atto di incarico;
- importo del compenso preventivato e liquidazioni effettuate.

ART. 9 Cancellazione dall'Albo

1. Il Responsabile dell'Avvocatura dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo professionisti nei confronti di coloro che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto di interessi con l'Ente, sia come singolo professionista che come professionista associato in studi legali;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art. 10 Pubblicità

1. L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Oggetto: Art 6 Disciplinare e art. 31 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale "Contratto".
Lettera di incarico.

Ai sensi del disposto dall'art. 31 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 75 del 16.06.2022 e dell'art. 6 del Disciplinare qui allegato, la presente per comunicare il conferimento della difesa e del patrocinio legale nel giudizio

Premesso che l'incarico:

- a) ha il seguente oggetto: ;
- b) ha il seguente valore: ;
- c) compenso professionale: ;

All'uopo si conviene quanto segue:

- l'avvocato dichiara di confermare la sussistenza dei requisiti autocertificati al momento della richiesta di iscrizione nell'Albo degli avvocati patrocinatori del Comune di Foggia nel quale la S.V. risulta regolarmente iscritto;
- l'Avvocato incaricato conferma di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare od'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, come dichiarato con precedente apposita autocertificazione, acquisita e conservata agli atti d'ufficio.
- Dichiara inoltre che tutti componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse con l'Ente (in caso di incarico conferito a professionista facente parte di studio associato o associazione professionale);
- Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.;
- A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;
- il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso di € _____, oltre al rimborso delle spese non imponibili, la Cassa Avvocati e l'IVA e pertanto per un totale di € _____, così come da preventivo inviato in data _____ ed assunto al protocollo con n. _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva ed è

adeguata all'importanza della prestazione;

- nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo pattuito;
- nel caso si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per permettere il prosieguo dell'incarico;
- nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza;
- solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali;
- il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente scrittura e dietro apposita richiesta del legale incaricato, le spese non imponibili da sostenere per il versamento del Contributo Unificato, per l'eventuale iscrizione della causa a ruolo; il professionista potrà inoltre chiedere un'anticipazione pari al massimo al 20% del compenso pattuito compresa fiscalità e previdenza;
- la liquidazione del compenso, salvo quanto previsto nei commi precedenti, avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta, contenente l'indicazione dei tariffari applicati;
- il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale;
- il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo - senza alcuna spesa aggiuntiva - pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, previo invio di una dettagliata relazione, contenente anche il parere relativo alla convenienza della definizione transattiva delle vertenze. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
- il professionista si impegna altresì a predisporre azioni nei confronti dei terzi controinteressati o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario;
- qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale;
- Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuta pronuncia del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi

comprese istruzioni e direttive necessarie ad eventuali impugnative della decisione ovvero per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione;

- al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente), che provvede direttamente alle liquidazioni delle competenze spettanti, dandone comunicazione al Servizio Legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente;
- Le nomine di consulenti e periti necessari nell'ambito delle attività processuali, per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, sono concordate tra il professionista incaricato e la struttura comunale di riferimento;
- il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno;

La sottoscrizione della presente lettera di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate oltre che di quelle espressamente previste dal disciplinare approvato con Determina Dirigenziale n. e del Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 75/2022.

Le parti, ai sensi della normativa sulla privacy vigente, si informano reciprocamente e si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, a tal fine prestano il loro consenso.

Per quanto non previsto nella presente, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché al Disciplinare affidamento incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni.

Foggia, ____/____/____

L'AVVOCATO

II DIRIGENTE